

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx/2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

DEBITORE,

OPPONENTE

E

CESSIONARIA DI CESSIONARIO,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da note autorizzate dal giudice e depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10/05/23, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 05/02/2019 il sig. **DEBITORE** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2018, depositato dal Tribunale Ordinario di Paola il 13/12/2018 e notificato il 27/12/2018, con cui era stato intimato al medesimo il pagamento, in favore della società **CESSIONARIA DI CESSIONARIO** della somma di euro 5.449,80 oltre interessi e spese di lite.

Parte opponente assumeva che: aveva stipulato con **BANCO CEDENTE** il contratto di credito al consumo n. xxxxxx; detto credito era stato ceduto pro-soluto a **CESSIONARIO** con atto del 13/11/2014; in data 29/10/2018 **CESSIONARIA DI CESSIONARIO** comunicava la cessione del credito in suo favore da parte di "**CREDITORE CESSIONARIO**" al debitore ceduto e successivamente **CESSIONARIA DI CESSIONARIO** acquistava il ramo d'azienda di Banca **CEDENTE** relativo al portafoglio dei crediti deteriorati; risultava un credito residuo di euro 5.449,80 (certificato ex art. 50 T.U.B.) nei confronti del sig. **DEBITORE** in forza del quale "**CESSIONARIA DI CESSIONARIO**", quale cessionaria del credito in parola, aveva chiesto ed ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo opposto; quest'ultimo era ingiusto ed illegittimo, in quanto controparte non aveva prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco; la mera produzione del verbale di assemblea con il quale "**CESSIONARIO**" cedeva a **CESSIONARIA DI CESSIONARIO** i crediti in blocco, in assenza di prova in ordine alla cessione avvenuta tra "**CESSIONARIO**" e **CESSIONARIA DI CESSIONARIO**, non era idonea a dimostrare che "**CESSIONARIA DI CESSIONARIO**" avesse acquistato il credito che la "**CESSIONARIO**" vantava nei confronti dell'opponente.

Quest'ultimo, pertanto, domandava: in via principale revocarsi e/o annullarsi, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti, il decreto ingiuntivo n. xxx/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola, nel procedimento n. xxxx/2018 R.G.A.C., per la somma di € 5.449,80 oltre interessi e spese e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nulla era dovuto dall'opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo; per l'effetto, respingersi e/o rigettarsi le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore.

Con comparsa di risposta tardivamente depositata, il 02/07/2019, si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo: in via preliminare, concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. xxx/2018, emesso dal Tribunale di Paola, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione; in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, rigettarsi in toto la stessa e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo; in via subordinata, ritenersi e dichiararsi che l'opponente sig. **DEBITORE** era debitore nei confronti di **CESSIONARIA DI CESSIONARIO** della somma di € 7.958,75 o, comunque, di quella maggiore o minor somma risultante nel corso del presente giudizio; conseguentemente, condannarsi l'opponente al pagamento della somma suindicata o della maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese e con vittoria di spese e compenso professionale.

Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione del 5.7.19 il giudice, attesa l'assenza del titolare del ruolo, rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 5.2.20 e, a scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa, con ordinanza dell'11.2.20 dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Nel contempo, rilevata l'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 28/2010, visti gli art. n. 5 e 6 d.lgs. 28/2010, assegnava "alle parti il termine di giorni 15 per il deposito dell'istanza di mediazione", rinviando la causa al 10.6.20, successivamente differita d'ufficio al 9.9.20.

Entro il rinvio disposto dal giudice, nessuna parte ha proposto la domanda di mediazione.

Parte opposta ha formulato istanza di rimessione in termini affinché la stessa possa provvedere all'incombente dell'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.

Sul punto, va dato atto che, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, *“sussistono i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, dal momento che, successivamente allo spirare del termine assegnato ... è intervenuta la sentenza n. 19596/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite”* (Trib. Napoli Nord R.G. xxxx/2019, 3/12/2020). Tale esegesi si fonda sulla considerazione che *“parte opposta sia incorsa in decadenza rispetto al termine decadenziale concesso dal Giudice per instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria per causa a sé non imputabile, ravvisabile nell'“overruling” giurisprudenziale operato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.19596/2020, a carattere imprevedibile”* (Trib. Salerno, R.G. 1091/2018, 27/5/2021).

In contrasto con il filone interpretativo testé richiamato, si ritiene che la formulata istanza di rimessione in termini, nel caso di specie, non sia meritevole di accoglimento (cfr. Tribunale di Venezia, sent. n. 585/2021 del 30.03.21; Tribunale di Frosinone sent. n. 932 del 4.10.21), per le seguenti ragioni.

In primis, come riscontrato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, *“l'impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non ha raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari di merito, i quali si sono divisi su posizioni tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si è allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un'altra parte ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto...la sentenza del 2015 ha determinato una spaccatura dei giudici di merito”* (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).

Sussisteva, quindi, un evidente contrasto giurisprudenziale al momento della pronuncia, in data 11.2.20, dell'ordinanza in cui è stata rilevata l'improcedibilità della domanda.

In secondo luogo, non può sottacersi l'anteriorità, rispetto a quest'ultimo provvedimento, dell'ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2019, n. 18741, con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione *“ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai fini dell'eventuale trattazione del ricorso da parte delle*

Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Maurizio Ruggiero, n. 645 del 21.08.2023

Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine all'individuazione della parte - opponente o opposto - che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il Primo Presidente ha disposto in conformità" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).

Ne consegue che l'approdo ermeneutico a cui è pervenuta la sentenza appena menzionata non possa considerarsi imprevedibile, né tantomeno privo di significativi e non trascurabili segnali anticipatori, dal momento che, a prescindere dalla querelle sorta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza sulla tematica in esame, ancora prima del rinvio disposto onde consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione la Terza sezione civile della Corte di Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione in oggetto.

La stessa ordinanza interlocutoria ha osservato che, nel silenzio della legge circa l'individuazione del soggetto onerato della proposizione dell'istanza di mediazione, entrambe le opzioni fossero "possibili e sostenibili con valide argomentazioni".

È lapalissiano che, in seguito alla decisione del Primo Presidente di trattazione del ricorso da parte delle Sezioni Unite, queste ultime si sarebbero pronunciate sulla *vexata quaestio* aderendo ad una delle due tesi opposte.

In terzo luogo, il rigetto dell'istanza di rimessione non comporta alcun *vulnus* del diritto alla tutela giurisdizionale della parte asseritamente creditrice, la quale potrà far valere il proprio diritto promuovendo un nuovo giudizio.

"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).

Nondimeno, resta "pur sempre ferma la possibilità per il creditore di riproporre la domanda (anche di semplice ingiunzione)" (Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019).

L'inerzia dell'opposto "comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020). Sussiste, pertanto, come chiarito dalla richiamata pronuncia, un "mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla". Infine, non appare trascurabile, nella fattispecie de qua, il dato testuale dell'ordinanza dell'11.2.20, che ha assegnato "alle parti" il termine per il deposito dell'istanza di mediazione.

L'utilizzo del plurale da parte del giudice ha in concreto demandato alla parte diligente l'onere di presentare la domanda di mediazione, che l'opposta, nell'oggettiva incertezza scaturente dal descritto contrasto giurisprudenziale, avrebbe potuto e dovuto attivare, ancor più dopo l'ordinanza interlocutoria del 12 luglio 2019.

Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara la domanda improcedibile e si revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. xxx/2018, depositato dal Tribunale di Paola in data 13.12.18.

Il contrasto giurisprudenziale evidenziato induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Paola, Giudice Maurizio Ruggiero, n. 645 del 21.08.2023

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. xxx/2019 R.G., così provvede:

- 1) dichiara la domanda improcedibile;
 - 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. xxx/2018, depositato dal Tribunale di Paola in data 13.12.18;
 - 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
- Paola, lì 16.8.23

Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero

EX PARTE